

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Enna, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolveva l'imputato dal reato di minaccia a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe apodittica e avulsa dalle risultanze dibattimentali, non si sarebbe tenuto conto del fatto che sia il teste Lo Gi. sia il teste Ci. avrebbero, concordemente, confermato le minacce rivolte dall'imputato all'indirizzo della persona offesa, in loro presenza, all'esito di un'udienza civile. Il giudice inoltre avrebbe ommesso di motivare sulla inattendibilità della persona offesa e dei testi Lo Gi. e Ci., avrebbe inoltre errato nell'escludere la valenza minatoria delle frasi profferite dall'imputato, senza tenere conto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612 cod. pen., è sufficiente l'ingiustizia del danno, senza necessità che si realizzi l'effettiva intimidazione della vittima.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il vizio di motivazione non sussiste.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale valuta le deposizioni dei testi Lo Gi. e Ci.. Nega efficacia probante alla dichiarazione della prima testimone, che ricordava soltanto un "tono genericamente minaccioso" (pagina 4 della sentenza). Assegna, invece, rilevanza alla seconda.

In sentenza viene riprodotta testualmente la frase che l'imputato avrebbe pronunciato all'indirizzo della persona offesa, nei termini riferiti dal teste Ci.: "la Centroform chiuderà e tu finirai a guardare pecore ... ti finirà male, vedrai".

Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, il giudice di merito conferisce particolare attendibilità a questo testimone, dato che l'avvocato Ci. rappresentava la persona offesa nella causa civile, all'esito della quale era scoppiato il diverbio in rassegna.

Ebbene, secondo la valutazione del giudice di merito, tale frase non integra, sotto il profilo oggettivo, il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., poiché la formula impersonale, utilizzata dall'imputato, evoca un male futuro, la cui realizzazione non dipende dalla volontà dell'agente.

La sentenza impugnata tiene conto delle prove richiamate in ricorso, ma giunge a esito opposto rispetto a quello propugnato dal ricorrente.

Le conclusioni, cui perviene il giudice di merito, sono sorrette da una motivazione coerente e lineare. Le critiche svolte dal ricorrente non fanno emergere profili di illogicità, finendo per risolversi in prospettazioni di interpretazioni alternative del materiale probatorio non proponibili in questa sede.

5. Le ulteriori doglianze sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi.

La sussistenza del reato è stata esclusa non perché non sia stato accertato uno stato di intimidazione né perché sia stata esclusa la ingiustizia del male, ma perché si è ritenuto che: «le frasi pronunciate fossero niente più che un auspicio o una previsione dell'imputato che l'attività della persona offesa non sarebbe andata a buon fine» (pagina 5 della sentenza impugnata).

Tale valutazione, non criticata dal ricorrente, è corretta alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui non può parlarsi di minaccia quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente (Sez. 5, n. 35763 del 20/09/2006, Ro., in

motivazione).

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 marzo – 14 aprile 2016, n. 15646

Presidente Palla – Relatore Bruno

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia-sezione distaccata di Assisi riformava la sentenza del 9 marzo 2011 del Giudice di pace di Assisi, dichiarando G.F. colpevole del reato di minaccia in danno di Clemente Lori e, per l'effetto, lo condannava alla pena di € 51 di multa nonché al risarcimento del danno morale in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, liquidato in € 800,00.

2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, avv. G.C., ha proposto ricorso per cassazione affidato alle seguenti ragioni di censura.

Con il primo motivo si denuncia vizio di legittimità, in relazione agli artt. 576 ss. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, al riguardo, che, a fronte di assoluzione dell'imputato, era stato proposto appello solo dalla parte civile e non anche del pubblico ministero, di talché il giudice di appello non avrebbe potuto emettere statuizione di condanna.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di legittimità con riferimento agli artt. 612, 533 e 576 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e per mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Impregiudicata l'assorbente questione di cui sopra, la pronuncia impugnata era censurabile per erronea valutazione delle risultanze processuali.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 576 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle statuizioni civili. Ad ogni modo, il giudice di merito non avrebbe potuto emettere condanna al risarcimento del danno in misura determinata, ma avrebbe potuto, al più, emettere condanna generica.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163 ss. cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Sicuramente assorbente – siccome pregiudiziale – è il rilievo dell'insussistenza del fatto in contestazione, sia pure nella sola prospettiva della responsabilità agli effetti civili.

2. Certo, è indubbio che, a fronte di pronuncia assolutoria, il giudice di appello, investito del gravame della sola parte civile ed in mancanza di appello del Pm., non avrebbe potuto

affermare la penale responsabilità dell'imputato, irrogando la relativa sanzione penale, ma avrebbe potuto provvedere, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., solo agli effetti delle statuizioni civili.

Senonché, in limine, è dato, ora, rilevare che l'espressione in questione ("ti restano pochi giorni"), correttamente contestualizzata – così come si è fatto da parte del primo giudice – avuto riguardo anche alle qualità personali dei soggetti coinvolti ed all'esistenza tra loro di meri dissapori per ordinarie questioni condominiali, era priva di reale valenza diffamatoria, non potendo neppure escludersi che avesse finalità di mera suggestione, per ovvia possibilità di essere recepita come connotata da capacità iettatoria. Ed invero, un'espressione siffatta (dei tutto equivalente a quella "devi morire", di cui a Sez. 5, 10.4.2010 De Ceglie, non massimata) se, in astratto, è inidonea a configurare gli estremi della minaccia – alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui, perché si perfezioni il delitto di minaccia, è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà (tra le tante, Sez. 5, n. 7511 del 17.5.2000, rv. 216536) – può assumere, nel particolare contesto in cui è stata pronunciata od in ragione di peculiari modalità della vicenda o della qualità delle persone coinvolte, il contenuto della minaccia, ove l'evento morte possa, plausibilmente e realisticamente, prospettarsi come riconducibile alla volontà dell'agente.

Il che deve escludersi nel caso di specie, sulla base degli stessi elementi di fatto considerati dalla pronuncia in esame e da quella di primo grado.

2. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 20 settembre-25 ottobre 2006, n. 35763

Presidente Foscarini – Relatore Marini
Pg Salzano – Ricorrente RozziniOsserva

Il GdP di Genoano, con sentenza 24 marzo 2005, ha condannato Rozzini Alex alla pena di euro 350 di multa quale responsabile di ingiurie e minacce (reati ritenuti in continuazione) rivolte a Ciriello Luana attraverso messaggi sms a mezzo di telefono cellulare; fatti accertati fra il luglio e l'agosto 2003.

L'imputato ricorre per cassazione deducendo: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non solo non risulterebbe accertato il testo dei messaggi sms asseritamente offensivi, ma la stessa riconducibilità della scheda telefonica all'imputato trarrebbe da dichiarazione interessata della effettiva intestataria Feltrami Katiuscia e da dichiarazioni testimoniali non convincenti (M.Ilo Furnò in punto di riconoscimento della voce dell'imputato chiamato al telefono cellulare indicato dalla persona offesa); 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto al ritenuto reato di minaccia.

Il primo motivo di gravame è manifestamente destituito di ogni fondatezza.

L'impugnata sentenza, invero, ha con tutta evidenza esaustivamente esposto gli elementi di prova a carico dell'imputato, coniugando coerentemente in senso univocamente accusatorio: a) l'interruzione, nel luglio 2003, del rapporto sentimentale fra persona offesa ed imputato; 2) le dichiarazioni accusatorie della persona offesa con riferimento ai messaggi sms ingiuriosi e intimidatori; 3) la disponibilità in capo all'imputato della scheda telefonica utilizzata nell'occorso, così come dichiarato dalla Feltrami.

Ha poi del tutto logicamente ritenuto attendibile la Feltrami, laddove costei ha riferito che fu l'imputato, con il quale ella aveva intrattenuto in precedenza una relazione sentimentale, a chiederle di intestarsi la scheda Vodafone, trovando tale dichiarazione puntuale conferma nella circostanza che fu proprio l'imputato a rispondere al corrispondente numero telefonico digitato dal M. Ilo Furnò in sede di prime indagini; e, d'altra parte, poiché lo stesso M. Ilo Furnò aveva chiesto al Rozzini di recarsi in caserma per ritirare gli effetti personali e l'interlocutore non si qualificò per persona diversa e non interessata, è incensurabile che il giudice di merito abbia ulteriormente valorizzato il deposito del Pu anche laddove il teste ha dichiarato "sembrargli", all'apparecchio, la voce dell'imputato.

A fronte di tale motivazione, il ricorso si risolve, quanto al primo motivo, nella pretesa di diverso e più favorevole apprezzamento degli elementi di prova veicolante una lettura riduttiva e domestica della intera vicenda.

Fondato, viceversa, è il secondo motivo di gravame.

La sentenza impugnata, invero, non spende alcuna parola in punto alla valenza intimidatoria delle frasi contestate nel relativo capo di imputazione (capo B) e deve dirsi, in effetti, che le stesse, consistendo nelle frasi "ignorante, farai la fine di tuo padre, tanto non va avanti al tuo baretto..., perderai tutto illusa", non integrano il reato di minaccia; non può parlarsi di minaccia, infatti, quando il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, come è nella fattispecie, rappresentando le frasi niente più che un "auspicio" o una "previsione" dell'imputato che l'attività della persona offesa - (la gestione di un "baretto" - non sarebbe andata a buon fine ("perderai tutto, illusa"), così come era avvenuto in altra occasione per il di lei genitore ("farai la fine di tuo padre").

Consegue che la sentenza deve essere annullata senza invio limitatamente al reato di minaccia contestato al capo b) perché il fatto non sussiste; il relativo aumento di pena per continuazione, pari ad euro 13 di multa, deve essere eliminato (sicché la pena resta determinata in euro 337 di multa) dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato al capo b) (articolo 612 Cp) perché il fatto non sussiste, ed elimina il relativo aumento di pena per continuazione di euro 13 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 marzo - 14 aprile 2016, n. 15646

Presidente Palla - Relatore Bruno

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia-sezione distaccata di Assisi riformava la sentenza del 9 marzo 2011 del Giudice di pace di Assisi, dichiarando G.F.

colpevole del reato di minaccia in danno di Clemente Lori e, per l'effetto, lo condannava alla pena di € 51 di multa nonché al risarcimento del danno morale in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, liquidato in € 800,00.

2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, avv. G.C., ha proposto ricorso per cassazione affidato alle seguenti ragioni di censura.

Con il primo motivo si denuncia vizio di legittimità, in relazione agli artt. 576 ss. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, al riguardo, che, a fronte di assoluzione dell'imputato, era stato proposto appello solo dalla parte civile e non anche del pubblico ministero, di talché il giudice di appello non avrebbe potuto emettere statuizione di condanna.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di legittimità con riferimento agli artt. 612, 533 e 576 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e per mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Impregiudicata l'assorbente questione di cui sopra, la pronuncia impugnata era censurabile per erronea valutazione delle risultanze processuali.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 576 cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle statuizioni civili. Ad ogni modo, il giudice di merito non avrebbe potuto emettere condanna al risarcimento del danno in misura determinata, ma avrebbe potuto, al più, emettere condanna generica.

Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163 ss. cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Sicuramente assorbente – siccome pregiudiziale – è il rilievo dell'insussistenza del fatto in contestazione, sia pure nella sola prospettiva della responsabilità agli effetti civili.

2. Certo, è indubbio che, a fronte di pronuncia assolutoria, il giudice di appello, investito del gravame della sola parte civile ed in mancanza di appello del Pm., non avrebbe potuto affermare la penale responsabilità dell'imputato, irrogando la relativa sanzione penale, ma avrebbe potuto provvedere, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., solo agli effetti delle statuizioni civili.

Senonché, in limine, è dato, ora, rilevare che l'espressione in questione ("ti restano pochi giorni"), correttamente contestualizzata – così come si è fatto da parte del primo giudice – avuto riguardo anche alle qualità personali dei soggetti coinvolti ed all'esistenza tra loro di meri dissapori per ordinarie questioni condominiali, era priva di reale valenza diffamatoria, non potendo neppure escludersi che avesse finalità di mera suggestione, per ovvia possibilità di essere recepita come connotata da capacità iettatoria. Ed invero, un'espressione siffatta (dei tutto equivalente a quella "devi morire", di cui a Sez. 5, 10.4.2010 De Ceglie, non massimata) se, in astratto, è idonea a configurare gli estremi della minaccia – alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui, perché si perfezioni il delitto di minaccia, è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà (tra le tante, Sez. 5, n. 7511 del 17.5.2000, rv. 216536) – può assumere, nel particolare contesto in cui è stata pronunciata od in ragione di peculiari modalità della vicenda o della qualità delle persone coinvolte, il contenuto della minaccia, ove l'evento morte possa, plausibilmente e realisticamente, prospettarsi come riconducibile alla volontà dell'agente.

Il che deve escludersi nel caso di specie, sulla base degli stessi elementi di fatto considerati

dalla pronuncia in esame e da quella di primo grado.

2. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.